



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14886 / 87.2016.11. del 13 LUG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Rapporto di prevalenza fra strumenti di pianificazione PRASIS e piano regolatore comunale – Quesito

Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di pubblica utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
Palermo
(Rif. Prot. 28354 del 27.6.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al rapporto di prevalenza tra gli strumenti di pianificazione PRASIS ed il piano regolatore comunale.

Si riferisce al riguardo che nel corso di una conferenza di servizi, convocata a seguito della presentazione da parte di una ditta dell'istanza volta alla realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti, sono emerse talune controversie interpretative sulle disposizioni che regolamentano la materia e che per dirimere tali controversie si è tenuto un tavolo tecnico che ha coinvolto, tra gli altri, l'IRSAP, il Dipartimento regionale dell'Urbanistica ed il Comune sul cui territorio sarebbe dovuto sorgere l'impianto.

In particolare, l'Ente territoriale ha ritenuto prevalente la destinazione urbanistica a verde agricolo, in virtù del piano regolatore risalente al 1975, rilevando che *“il PRASIS, successivo allo stesso, non è mai stato recepito dal Comune”* e, pertanto, lo strumento urbanistico non è mai stato conseguentemente adeguato.

L'IRSAP ha invece sostenuto che *“la destinazione vigente sia quella prevista per il piano ASI (PRASIS) tutt'ora vigente che per legge è sovraordinato rispetto al PRG anche alla luce del fatto che il recepimento, mai avvenuto, costituiva un obbligo del Comune”*.

Il Dipartimento regionale dell'Urbanistica, ha ritenuto vigente la destinazione E1 (verde agricolo) e, per converso, la ditta interessata alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio ha prodotto memoria riportante l'orientamento giurisprudenziale che, invece, evidenzia la *“prevalenza che i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale assumono nei confronti dei piani regolatori generali, in quanto strumenti di pianificazione sovraordinati”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue :

Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), agli articoli 51 e 52, individua nei Consorzi di sviluppo industriale i soggetti deputati alla

redazione di piani regolatori relativi alle aree e ai nuclei di sviluppo industriale, piani ai quali il legislatore, equiparandone gli effetti a quelli del piano territoriale di coordinamento, disciplinati dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, riconosce implicitamente la natura di strumento urbanistico sovracomunale cui quello comunale deve adeguarsi.

“Questo sta a significare che la tipizzazione effettuata dallo strumento comunale recede rispetto a quella impressa dal Piano regolatore ASI, stante il carattere speciale di tale ultima pianificazione¹”.

La presunta disomogeneità tra i differenti strumenti urbanistici è stata affrontata *funditus* dalla giurisprudenza che ha affermato come *“a ben vedere non si può parlare nemmeno di contrasto tra discipline urbanistiche, rientrando la fattispecie nel rapporto fisiologico che si instaura nell'ambito del coordinamento tra due livelli di pianificazione ciascuno dei quali avente specifiche connotazioni²”*, e del resto, a mente del dell'art. 51, c. 6, del D.P.R. 2018/1978, *“i piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla citata legge 1150/1942”*.

Pertanto, nel rapporto intercorrente tra le due differenti previsioni (il piano regolatore comunale e quello ASI), *“i Comuni, sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel piano regolatore del consorzio ASI che hanno l'efficacia propria dei piani territoriali di coordinamento, ossia, piani sovracomunali che non disciplinano direttamente l'uso del territorio, ma rilevano soltanto come prescrizione cui comuni debbano uniformarsi in sede di redazione dei rispettivi piani regolatori³”*.

Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato non sembra lasciare dubbi circa il rapporto di coesistenza tra i due differenti strumenti urbanistici né, per altro verso, sull'obbligo per i Comuni di adeguarsi al piano ASI, ed è proprio su tale obbligo che si ritengono necessarie talune puntualizzazioni atteso che, se da un canto il comune deve uniformarsi ad uno strumento urbanistico di grado superiore, dall'altro non sembra potersi configurare un automatismo dell'efficacia del piano ASI sul piano regolatore.

In altri termini, in assenza del suddetto adeguamento, *“va escluso ogni effetto automatico di conformazione all'uso del territorio, potendo unicamente i consorzi ASI reagire con gli ordinari strumenti giurisdizionali avverso l'inadempimento dei comuni⁴”* e *“pertanto, in assenza di recepimento delle prescrizioni dei piani regolatori dei consorzi ASI nell'ambito dei piani regolatori comunali (...) dette prescrizioni non sono rilevanti come parametro di legittimità degli atti amministrativi⁵”*.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

¹ In tal senso C.d.S., Sezione IV, 1349/2016.

² Cfr. C.d.S., Sezione IV, 7412/2015.


³ C.d.S., Sezione IV, 308/1988.

⁴ Cassazione Civile, sezione I, 23 marzo 2001, n. 4200; Cassazione Civile, Sezione II, 13.11.1996, n. 9941.


⁵ TAR Lazio, Sezio III, 9131/2015

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

